

CONV 588/03

CERCLE I 11

RESOCONTO

del: Segretariato

alla: Convenzione

Oggetto: Resoconto della riunione del 24 febbraio 2003

1. Il circolo di discussione ha assistito alla presentazione orale del sig. Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale di primo grado (TPG), che ha sviluppato le sue risposte ai quesiti figuranti nello schema di lavoro del circolo di discussione (ad eccezione del punto riguardante le sanzioni, lettera e)). Il sig. Vesterdorf ha sottolineato che il TPG è, dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il giudice ordinario competente a conoscere, in linea di principio, di tutti i ricorsi diretti. Egli ha inoltre sostenuto che il trattato costituzionale dovrebbe indicare che il TPG e le camere giurisdizionali fanno parte integrante dell'istituzione "Corte di giustizia", o assegnare al TPG un'autonomia organica rispetto alla Corte. Per quanto concerne l'istituzione delle camere giurisdizionali, ha posto l'accento sulla necessità impellente di istituirne una per la funzione pubblica ed un'altra per le cause in materia di proprietà intellettuale. Il testo su cui è stata basata la presentazione è stato distribuito ai membri della Convenzione (CONV 575/03). Nel successivo scambio di opinioni, il sig. Vesterdorf si è dichiarato - a titolo personale - alquanto favorevole ad una modifica dell'articolo 230, quarto comma, affinché le persone fisiche o giuridiche possano contestare un atto comunitario di portata generale asseritamente invalido e direttamente applicabile (che non richiede un atto esecutivo). Non è certo che una tale modifica si traduca in un sovraccarico di lavoro per il TPG, ma un aumento del numero di giudici potrebbe essere giustificato.
2. Sono poi seguiti gli interventi dei rappresentanti del Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE). Hanno preso la parola, nell'ordine, i sigg. Brouwer, Waelbroeck, Berrisch, Lord Brennan e il sig. Kahn. Riferendosi ai quesiti figuranti nello schema dei lavori, essi hanno in particolare avanzato argomenti a favore di una modifica dell'articolo 230, quarto

comma. A questo proposito essi hanno affermato (sig. Waelbroeck) che una distinzione sulla base della natura dell'atto (atti legislativi/atti regolamentari) potrebbe rivelarsi un criterio troppo formalistico; ciò che conta è l'effetto dell'atto e non la sua forma. Circa il mandato dei giudici, essi (sig. Kahn) hanno sostenuto che la procedura potrebbe essere diversa per i membri della Corte e per i membri del TPG. Hanno suggerito un mandato di 12 anni, eventualmente rinnovabile, e sottolineato l'importanza di disporre di giudici che abbiano maturato un'esperienza forense. Infine, per quanto concerne l'articolo 245 CE, essi sono favorevoli a che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata.

3. Il circolo ha proceduto in seguito ad uno scambio di opinioni sulle lettere a) (procedura di designazione) e b) (modifica eventuale degli articoli 225A, 229A e 245 TCE) dello schema dei lavori.
4. Per quanto concerne la summenzionata lettera a), dallo scambio di opinioni sono emersi gli elementi seguenti:
 - numero di giudici: sembra delinearsi una maggioranza a favore del mantenimento della situazione attuale (un giudice per Stato membro);
 - procedura: i membri sono aperti all'idea che la decisione sia un atto del Consiglio;
 - mandato: il circolo sembra accettare la proposta che per la Corte il mandato sia diverso da quello dei giudici del TPG; per questi ultimi, la maggioranza del circolo è favorevole al mantenimento del sistema attuale di un mandato di sei anni, rinnovabile;
 - criteri di designazione dei giudici: i membri sono favorevoli all'identificazione di criteri obiettivi, ma su questo punto sembrano accettare anche il testo del trattato;
 - elenco dei candidati: su questo punto, sono maggioritari i membri che chiedono il mantenimento della situazione attuale (un solo candidato);
 - comitato di valutazione: la maggioranza è favorevole alla proposta, a condizione che si tratti di una procedura puramente consultiva (e senza audizioni pubbliche); per quanto concerne la composizione del comitato, è stato proposto di far ricorso ad ex presidenti della Corte; è stato anche suggerito che il Parlamento europeo designi un membro;
 - denominazione della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e delle camere giurisdizionali: non sono state definite, in questa fase, proposte concrete di modifica.
5. Quanto alla lettera b) dello schema dei lavori (articoli 225A, 229A e 245 TCE), i membri del circolo si sono detti aperti all'idea che per gli articoli 225A, 229A e 245, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata. Taluni di essi hanno tuttavia precisato che per determinate disposizioni dello statuto andrebbe mantenuta l'unanimità.

6. In risposta alle richieste di alcuni membri, il presidente ha annunciato che nel corso della prossima riunione intende esaminare la questione della competenza della Corte di giustizia a deliberare su misure dell'Unione rientranti nei settori PESC e GAI.
 7. Il Segretariato è stato invitato a preparare per la prossima riunione un documento di lavoro sulle possibili opzioni riguardanti una modifica eventuale dell'articolo 230, quarto comma TCE.
 8. La prossima riunione si terrà il 3 marzo 2003.
-